

Avv. Marco Lo Giudice

Via Nicolò Garzilli, 26
90141 Palermo
Tel. 091 877 81 96
Mail: info@avvocatologiudice.it
Pec: marcologiudice@avvpec.it

ON.LE TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito del MIUR

per

LA ROSA Serafina, nata a Caltanissetta (CL) il 18.04.1962 (C.F. LRSSFN62D58B429C) elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Marco Lo Giudice (C.F. LGDMRC84D30G273U – marcologiudice@avvpec.it) e Luigi Serino (C.F. SRNLGU84A04A783E pec: luigiserino@puntopec.it) per mandato reso in calce al presente atto, i quali dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091/8778196

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*;
 - 2) Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (C.F. 80062970373), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - 4) USR SICILIA - Ambito territoriale per la Provincia di Palermo – Ufficio I (C.F. 80012100824) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
 - 5) USR EMILIA ROMAGNA – Ambito territoriale per la provincia di Bologna – Ufficio V (C.F. 80071250379), in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it).**

E NEI CONFRONTI DI

TUTTI I DOCENTI inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA posto comune, che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio.



Oggetto: Mobilità nel settore scolastico – Trasferimento denegato a Docente di Fase B1

INFATTO

L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola primaria, immessa in ruolo il 30.8.2014, con decorrenza giuridica dal 1.09.2014, a seguito della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, stipulato con l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna -Istituto comprensivo I.C. di San-Giorgio di Piano (**all. 1**).

Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (**all. 2**), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna, “domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria” (C.D. **FASE B1**) indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenze territoriali, in relazione agli ambiti nazionali (**all. 3**).

In particolare, e per quel che qui rileva, la ricorrente ha indicato con le preferenze da 1 a 5 i seguenti ambiti territoriali della Regione SICILIA:

PREFERENZE TERRITORIALI

AMBITI	
NUMERO D'ORDINE	AMBITO
1	SICILIA AMBITO 0021
2	SICILIA AMBITO 0017
3	SICILIA AMBITO 0018
4	SICILIA AMBITO 0019
5	SICILIA AMBITO 0020

Si tratta degli ambiti territoriali della provincia di Palermo, ove la ricorrente risiede con il proprio nucleo familiare nel comune di ricongiungimento (Villabate – provincia di Palermo - codice catastale L916) come si evince dalla domanda di mobilità (pag. 3).

Nel prosieguo della domanda di mobilità, così come previsto dal CCNI, la ricorrente indicava, con le preferenze da 1 a 27, le seguenti scuole:



SCUOLE			
NUMERO D'ORDINE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	TIPO
1	PAEE120024	D.D. BAGHERIA V - A. GRAMSCI	COMUNI
2	PAEE055037	D.D. BAGHERIA II - G. CIRINCIONE	COMUNI
3	PAEE054019	D.D. BAGHERIA I- G. BAGNERA	COMUNI
4	PAEE83601P	I.C. BAGHERIA- T. AIELLO-PUGLISI	COMUNI
5	PAEE84901R	I.C. BAGHERIA IV ASPRA-SCORDATO	COMUNI
6	PAEE86501P	I.C. BAGHERIA/BUTT.- K. WOJTYLA	COMUNI
7	PAEE10206P	D.D. BAGHERIA III - PIRANDELLO	COMUNI
8	PAEE09501G	D.D. VILLABATE I - DON MILANI	COMUNI
9	PAEE11301X	D.D. VILLABATE II- V. FIDUCCIA	COMUNI
10	PAEE05701R	D.D. BELMONTE MEZZAGNO-P. LIBERTA	COMUNI
11	PAEE077012	D.D. MISILMERI I - G. TRAINA	COMUNI
12	PAEE117028	D.D. MISILMERI II - C/DA RIGANO	COMUNI
13	PAEE81101A	I.C. ALTAVILLA MILICIA	COMUNI
14	PAEE10304C	D.D. CASTELDACCIA - PIRAINO	COMUNI
15	PAEE842023	I.C. CASTELDACCIA- PL. SUCC. S.M	COMUNI
16	PAEE8A501N	I.C. FICARAZZI - TESAURO	COMUNI
17	PAEE839027	I.C. MARINEO/BOLOGNETT A- S.CIRO	COMUNI
18	PAEE07201V	D.D. CORLEONE - S. MARIA	COMUNI
19	PAEE812027	I.C. CIMINNA - DON RIZZO	COMUNI
20	PAEE83801A	I.C. BELMONTE M.- NUOVO EDIFICIO	COMUNI
21	PAEE817019	PRIMARIA "PADRE PINO PUGLISI"	COMUNI
22	PAEE82801Q	I.C. ALIA/ROC./VAL- PIRANDELLO	COMUNI
23	PAEE850022	I.C. BISACQUINO- MONS. G. BACILE	COMUNI

Pagina 7 di 8

SCUOLE			
NUMERO D'ORDINE	CODICE	DIZIONE IN CHIARO	TIPO
24	PAEE81602E	I.C. LERCARA F. - G. SARTORIO	COMUNI
25	PAEE88201C	I.C. PRIZZI-A. E G. COMPARETTO	COMUNI
26	PAEE88501X	I.C. S.FLAVIA/K. W - M. CEFALU'	COMUNI
27	PAEE82301L	I.C. CHIUSA S. - G. GENTILE	COMUNI



Elaborata dall'Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il punteggio di **69,00 punti**, e l'ulteriore punteggio di 6,00 punti, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Villabate (PA) (**all. 4**).

In esito alle operazioni di mobilità in data 29.7.2016 era comunicato alla ricorrente il di lei mancato trasferimento (**all. 5**).

Il suo nominativo non era, infatti, indicato nell'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria, pubblicato, in data 29.7.2016, ad opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di PALERMO (**all. 6**) né in altri bollettini pubblicati in pari data dagli altri Ambiti territoriali siciliani.

La odierna ricorrente pur partecipando alla prima fase (la fase b1) e pur avendo maturato un ragguardevole punteggio 69+6 non solo non ha ottenuto il trasferimento ma ha visto ottenere quanto agognato da docenti con punteggi inferiori e partecipanti alle successive e residuali fasi (la B2, la B3 la C e perfino la D).

Con ordine.

In primo luogo, nel citato bollettino figuravano **numerosi docenti tutti partecipanti alla FASE B2** della procedura di mobilità ottenenti il trasferimento su posto COMUNE (codice AN) per la classe di concorso PRIMARIA, con un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente (cioè 69+6).

Sicilia	Palermo	TRTLGP78M63G273L	TORTORA	LUIGIA PIA	23/08/78	PA	Art. 21 d	57	B1	PAEE8A101A	I.C. LUIGI CAPUANA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TRTPQL68S49A089L	TORTORICI	PASQUALINA	09/11/88	AG	Coniuge	27	B1	PAEE8AY015	I.C. MONTEGRAPPA/R. SANZIO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	TRZMGS51M61F377R	TERZO	MARIA GIUSEPPA	21/08/51	PA	Art. 21 d	62	B1	PAEE8AS027	I.C. V. EMANUELE III -P.PAULSEN	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DFCRSL77D86G273I	DI FUCCIA	ORSOLA	28/04/77	PA		67	B2	PAEE10304C	D.D. CASTELDACCIA - PIRAINO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	DSCCMN74P68I290F	DI SCIACCA	CARMEN MARIA	28/09/74	AG		64	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	FLSCCT63M69H700U	FALSETTA	CROCETTA	29/08/63	TP		63	B2	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	LCNBBR78D62G273I	LUCIANI	BARBARA	22/04/78	PA		60	B2	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	IL	LINGUA INGLESE
Sicilia	Palermo	LDCGPP74P69G511D	LODICO	GIUSEPPINA	29/09/74	PA		64	B2	PAEE03104Q	D.D. E. SALGARI -PA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MRTBBR77T50D009G	MURATORE	BARBARA	10/12/77	PA		68	B2	PAEE077012	D.D. MISILMERI I - G. TRAINA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	MZZGTN62M70G348W	MAZZURCO	GAETANA	30/08/62	PA		69	B2	PAEE8A3012	I.C. MONREALE - F. MORVILLO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	PLZVNN66B64E974M	PULIZZI	VITA ANNA ANTONINA PULIZZI	24/02/66	TP		68	B2	PAEE12050B	D.D. F. SAVERIO CAVALLARI -PA	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	RLLFNC77T42L219F	RALLO	FRANCESCA MARIA	02/12/77	TO		69	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SMBLCU67B48B787S	SAMBASILE	LUCIA	08/02/67	SR		66	B2	PAEE8A2016	I.C. SILVIO BOCCONE - ORETO	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	SPTGNN66C61E209M	SPITALERI	GIOVANNA	21/03/66	AG		64	B2	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BDGLSS79M70G273G	BADAGLIACCO	ALESSIA	30/08/79	PA		24	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BLLNNN83D67G273I	BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA		23	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BNCNGV68H64C351G	BONACCORSI	ENZA GIOVANNA MARIA	24/06/68	CT		27	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BNFLRA84B64G273E	BONFIGLIO	LAURA	24/02/84	PA		22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BRTRNN69C46G273Y	BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA		21	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BSLSVN83H64G273M	BISULCA	SILVANA	24/06/83	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	BVNPZR80B51G273I	BIVONA	PATRIZIA	11/02/80	PA		21	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CCCCCT81T69L112M	CIACCIO	CONCETTA	29/12/81	PA		15	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CCCMBT76P59H743A	CIACCIO	MARIA BEATRICE	19/09/76	AG		18	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
Sicilia	Palermo	CFLMLN78T41G273V	CIOFALO	EMANUELA	01/12/78	PA		33	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE



Quanto rilevato consegue a evidenti e ingiustificabili errori occorsi nella fase esecutiva della procedura di assegnazione dei posti.

Parimenti, come sarà meglio esplicitato nel prosieguo, illegittima appare anche l'attribuzione degli ambiti indicati dalla ricorrente con ordine di preferenza da 1 a 5 a docenti partecipanti alla c.d. **FASE B3** dei movimenti (relativa agli assunti con il piano straordinario di assunzioni, nell'a.s. 2015/2016, dalle Graduatorie di Merito (idonei non vincitori del concorso 2012), docenti aventi tutti punteggio nettamente inferiore alla ricorrente.

icilia	Palermo	BDSLSS79M70G BADAGLIACCO	ALESSIA	30/08/79	PA		24	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BLLNN83D67G; BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA		23	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BNCNGV68H64C BONACCORSI	ENZA GIOVANNA MA	24/06/68	CT		27	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BNFLRA84B64G; BONFIGLIO	LAURA	24/02/84	PA		22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BRTRNN69C46G; BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA		21	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BLSLVN83H64G; BISULCA	SILVANA	24/06/83	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BVNPZR20B51G; BIVONA	PATRIZIA	11/02/80	PA		21	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CCCCBT1769L1 CIACCIO	CONCETTA	29/12/81	PA		15	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CCCMBT76P59H; CIACCIO	MARIA BEATRICE	19/09/76	AG		18	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CFLMNL78T41G2 CIOFALO	EMANUELA	01/12/78	PA		33	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMMHL82S54G CHIMENTI	MICHELA	14/11/82	PA		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMMRC82B08G CHIMENTI	MARCO	08/02/82	PA		31	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMRSO83C61G CHIMENTI	ROSA	21/03/83	PA		45	B3	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHNNTN80M25G; CHINNICI	ANTONIO	25/08/80	PA		18	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CLAMCN77H65G; CALA'	MARIA CONCETTA	25/06/77	PA		33	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CLLMNN70P59G; COLLETTA	MARIANNA	19/09/70	PA		24	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMLCCT81C46G; CUMELLA	CONCETTA	06/03/81	PA		26	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMNSVT81L05G; CAMINITA	SALVATORE	05/07/81	PA		17	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMPVNT78T47G; CAMPISI	VALENTINA	07/12/78	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNCCLD75L46G; CINCOTTA	CLAUDIA	06/07/75	PA		31	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNNNGL82B51G; CANNELLA	ANGELA	11/02/82	PA		19	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNSNNL83E70B; CONSIGLIO	ANTONELLA	30/05/83	PA		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CPNTRS74H63A; CAPANO	TERESA	23/06/74	CS		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRCGNS80P50G CRACOLICI	AGNESE	10/09/80	PA		27	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRCNNA77M56G CRACOLICI	ANNA	16/08/77	PA		30	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRLLDI83D52G; CIRAULO	LIDIA	12/04/83	PA	Coniuge di	37	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
icilia	Palermo	CRSTRS79R41B; CORSO	TERESA	01/10/79	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSMDNL70M58G CUSIMANO	DANIELA	18/08/70	ME		59	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
icilia	Palermo	CSMFNC71A53G CUSIMANO	FRANCESCA	13/01/71	PA		48	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTMRA81L70G; CASTRONOVO	MARIA	30/07/81	PA		22	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTRSL73S63G; COSTA	ROSALIA	23/11/73	PA		29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTSN83T68G; CASTROGIOVANNI	SONIA	28/12/83	PA		33	B3	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CTLDNL85E70G CATALDO	DANIELA	30/05/85	PA		12	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CTLMRA73L31D4 CATALANO	MARIO	31/07/73	TP		29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	DBNFCN80S57G; DI BENEDETTO	FRANCESCA	17/11/80	PA		25	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE

Successivamente ai descritti accadimenti, la ricorrente apprendeva che altri docenti di scuola primaria, partecipanti alla **FASE C** dei movimenti (relativa agli assunti con il piano straordinario di assunzioni, nell'a.s. 2015/2016, dalle Graduatorie a Esaurimento), con punteggio inferiore al proprio, avevano ottenuto, a seguito del positivo esperimento del tentativo "facoltativo" di conciliazione, il trasferimento, su posto comune, in uno degli Ambiti siciliani indicati dalla ricorrente nella propria istanza di mobilità.

Or poiché, com'è noto, affinché un posto possa essere assegnato, seppur in fase di conciliazione, è necessario che lo stesso sia effettivamente disponibile, risulta manifesta l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni convenute, consistito nell'avere assegnato essi posti, anziché nel rispetto dei principi di cui *infra* si dirà, solo in fase di conciliazione ed avere, anzi, esperito positivamente il



tentativo di conciliazione per una fase dei movimenti successiva (Fase C) a quella alla quale aveva partecipato la ricorrente (Fase B1). Illegittimo deve ritenersi, come è, il mancato trasferimento, in esito al positivo esperimento del tentativo di conciliazione, di docenti partecipanti alla fase C dei movimenti, che hanno così ottenuto uno degli ambiti indicati nei primi ordini di preferenza dalla ricorrente.

Al riguardo, si rileva che, affinché un docente possa essere assegnato a un determinato ambito, seppur in fase di conciliazione, deve esservi presso lo stesso un posto effettivamente vacante e disponibile.

Se, allora, negli ambiti indicati dalla ricorrente con ordine di preferenza da 1 a 5, residuavano disponibilità al termine della fase B dei movimenti, tanto da poter essere assegnati a docenti partecipanti alla fase C della mobilità, a seguito di conciliazione, deve essersi verificato un macroscopico errore, consistito nel non avere assegnato essi ambiti durante le operazioni attinenti alla predetta fase B della mobilità.

Nondimeno, se, invece, presso gli ambiti di che trattasi, non fossero residuati, a conclusione della fase B delle operazioni di mobilità, posti vacanti e disponibili, ma le Amministrazioni resistenti avessero istituito nuovi posti (ad esempio in sovrannumero) sol per assegnarli in esito alle conciliazioni relative a docenti partecipanti alla fase C dei movimenti, lo stesso avrebbe dovuto farsi con riferimento all'istanza di conciliazione presentata dalla ricorrente, partecipante alla antecedente fase B dei movimenti, ciò che, tuttavia, non è accaduto, non essendo la ricorrente stessa neppure stata convocata per l'esperimento di esso tentativo.

In via esemplificativa, si segnalano le seguenti docenti, partecipanti alla fase C dei movimenti, in quanto assunte nell'a.s. 2015/2016 da Gae, che, in esito al positivo esperimento del tentativo di conciliazione, hanno ottenuto il trasferimento, su posto comune, nell'ambito Sicilia 0021 (ambito indicato al n. 1 dell'ordine di preferenza della domanda di mobilità presentata dalla ricorrente):

1. ORLANDO Carmela, partecipante alle fase C dei movimenti e concorrente su posto comune con punti 24.
2. ARCARA Provvidenza, partecipante alle fase C dei movimenti e concorrente su posto comune, con punti 27.

In ordine all'ambito assegnato alla docente ARCARA, si precisa quanto segue:

In esito alla fase C dei movimenti, la docente di che trattasi era stata assegnata all'Ambito Piemonte 0011.



Successivamente, la stessa risulta essere stata convocata per l'esperimento del tentativo di conciliazione dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo - Ufficio I (**all. 7**), Ufficio che, però, non ha pubblicato gli esiti delle conciliazioni di che trattasi.

Il nominativo della ARCARA risulta, tuttavia, ricompreso nella graduatoria delle Assegnazioni Provvisorie PROVINCIALI (**all. 8**) pubblicata, in data 29.9.2016, dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, nella quale, in riferimento alla docente di che trattasi, è specificato sotto la voce "dati di titolarità - scuola", la scuola "PAEE82801Q - I.C. PIRANDELLO", rientrante nell'Ambito 21 (come risulta dalla tabella di composizione dell'ambito 21- **all. 9**).

E', quindi, evidente che partecipando la ARCARA alle assegnazioni provvisorie PROVINCIALI ed essendo l'Ambito originariamente alla stessa assegnato, in esito ai movimenti, un Ambito appartenente alla provincia di Alessandria, la stessa debba aver acquisito la titolarità sull'Ambito Sicilia 21 solo a seguito del positivo esperimento del tentativo di conciliazione.

Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte e richiamandosi al principio meritocratico meglio illustrato sub 1, l'Ambito 21 avrebbe dovuto essere assegnato all'odierna ricorrente, già nel corso delle operazioni di mobilità relative alla fase B oppure in esito al positivo esperimento del tentativo di conciliazione richiesto dalla ricorrente stessa.

La mancata assegnazione di uno degli ambiti territoriali siciliani (indicati nell'istanza di mobilità) in favore della ricorrente, durante la fase B dei movimenti, integra una violazione delle norme patrizie sopra citate, nonché dell'O.M. 241 del 8.4.2016, da parte delle Amministrazioni convenute, per avere esse assegnato sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

Infine, la ricorrente ha constatato che perfino nell'ultima fase: la FASE D, due docenti avevano ottenuto un posto (si tratta delle docenti BAGLIERI Chiara (ottenente l'ambito SICILIA 0026 e PUGLISI Sabrina ottenente sul posto lingua l'ambito SICILIA 011).

IN DIRITTO

NEL MERITO:

1.VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE NONCHE' DEL RELATIVO ALLEGATO 1. MANIFESTA VIOLAZIONE



DEL “CRITERIO DEL MERITO” ISPIRATORE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’

L’odierna ricorrente lamenta l’evidente violazione delle fasi previste dalla contrattazione collettiva atteso che pur avendo essa partecipato a una fase precedente (la **B1**) è risultata “scavalcata” da docenti di fasi successive (**B2, B3, C e D**) peraltro con punteggi nettamente inferiori. Il tutto in violazione delle disposizioni di cui al CCNI, oltre che del principio selettivo del “merito” secondo il quale dirimente sarebbe il punteggio posseduto dal singolo dipendente atteso che in esso è racchiusa per sintesi numerica: anzianità, situazione familiare, professionalità maturata, titoli posseduti etc.

Ciò considerato è acclarato che a seguito della procedura di mobilità, nell’ambito della quale la richiedente non otteneva alcun trasferimento, numerosi colleghi in fasi successive e con punteggi nettamente inferiori hanno ottenuto il trasferimento presso gli ambiti siciliani richiesti dalla odierna ricorrente.

Sul piano normativo, è agevole rilevare che l’art. 6 del CCNI, rubricato “Fasi dei trasferimenti e passaggi”, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l’anno scolastico 2016/2017, quattro distinte fasi (e relative sotto-fasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D. La FASE B (rilevante ai fini del presente ricorso), a norma del citato art. 6 del CCNI, prevedeva che: *«I. Gli assunti entro il 14/15 [come la odierna ricorrente, n.d.r.] potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzione 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità su scuola secondo l’ordine espresso tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto; Quanto sopra in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia»*.

Perentorio sulla progressività delle fasi il comma II dell’art. 6 ad avviso del quale *«le operazioni di cui alle fasi del comma I sia per la mobilità professionale sia per la mobilità territoriale avvengono secondo l’ordine definito nell’allegato I»*.

Così in tema di effettuazione della FASE B, il citato allegato 1 è altrettanto chiaro nel sancire che *«nell’ambito di questa fase l’ordine delle operazioni sarà il seguente:*

1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [..]



2. *Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [..]*
3. *Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi b e c del piano assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito».*

E' oltremodo evidente che tale ordine progressivo è stato palesemente violato in relazione alla procedura di mobilità della ricorrente atteso che – come già asserito – docenti con punteggi inferiori in fasi successive (B2 passaggi di ruolo, B3 assunti nel 15/16 da graduatoria idonei al concorso e C assunti da GAE) hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti siciliani richiesti in domanda dalla ricorrente.

Se, allora, negli ambiti indicati dalla ricorrente con ordine di preferenza da 1 a 5, residuavano disponibilità al termine della fase B dei movimenti, tanto da poter essere assegnati a docenti partecipanti alle fasi successive B2 B3 e C della mobilità, deve essersi verificato un macroscopico errore, consistito nel non avere assegnato essi ambiti durante le operazioni attinenti alla predetta fase B della mobilità.

La mancata assegnazione di uno degli ambiti territoriali siciliani (indicati nell'istanza di mobilità) in favore della ricorrente, durante la fase B dei movimenti, integra una violazione delle norme patrizie sopra citate, nonché dell'O.M. 241 del 8.4.2016, da parte delle Amministrazioni convenute, per avere esse assegnato sedi vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

La sotto riprodotta Tabella, riguardante per estratto alcune posizioni di docenti partecipanti alla fase B3 con minor punteggio ottenenti la prima preferenza territoriale richiesta dalla ricorrente, vale a chiarire quanto occorso in palese violazione del criterio del merito e delle norme contrattuali:



icilia	Palermo	BDGLSS79M70G BADAGLIACCO	ALESSIA	30/08/79	PA		24	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BLLNNN83D67G; BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA		23	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BNCNGV68H64C BONACCORSI	ENZA GIOVANNA MA	24/06/68	CT		27	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BNFLRA84B64G; BONFIGLIO	LAURA	24/02/84	PA		22	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BRTRNN69C46G; BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA		21	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BSLSVN83H84G; BISULCA	SILVANA	24/06/83	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	BVNPZR80B51G; BIVONA	PATRIZIA	11/02/80	PA		21	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CCCCCT81T69L1 CIACCIO	CONCETTA	29/12/81	PA		15	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CCCMBT76P59H; CIACCIO	MARIA BEATRICE	19/09/76	AG		18	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CFLMNL78T41G2 CIOFALO	EMANUELA	01/12/78	PA		33	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMMNL82S54G; CHIMENTI	MICHELA	14/11/82	PA		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMMRS82B08G; CHIMENTI	MARCO	08/02/82	PA		31	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHMRS083C61G; CHIMENTI	ROSA	21/03/83	PA		45	B3	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CHNNTN80M25G; CHINNICI	ANTONIO	25/08/80	PA		18	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CLAMCN77H65G; CALA'	MARIA CONCETTA	25/06/77	PA		33	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CLLMNN70P59G; COLLETTA	MARIANNA	19/09/70	PA		24	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMLCCT81C48G; CUMELLA	CONCETTA	06/03/81	PA		26	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMNSVT81L05G; CAMINITA	SALVATORE	05/07/81	PA		17	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CMPVNT78T47G; CAMPISI	VALENTINA	07/12/78	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNCCLD75L46G; CINCOTTA	CLAUDIA	06/07/75	PA		31	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNNGL82B51G; CANNELLA	ANGELA	11/02/82	PA		19	B3	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CNSNML83E70B; CONSIGLIO	ANTONELLA	30/05/83	PA		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CPNTR574H63A; CAPANO	TERESA	23/06/74	CS		24	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRCGNS80P50G; CRACOLICI	AGNESE	10/09/80	PA		27	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRCNNA77M56G; CRACOLICI	ANNA	16/08/77	PA		30	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CRLLD83D52G; CIRAULO	LIDIA	12/04/83	PA	Coniuge d	37	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
icilia	Palermo	CRSTR579R41B; CORSO	TERESA	01/10/79	PA		22	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSMDNL70M583G; CUSIMANO	DANIELA	18/08/70	ME		59	B3	SIC0000022	SICILIA AMBITO 0022	IL	LINGUA INGLESE
icilia	Palermo	CSMFNC71A53G; CUSIMANO	FRANCESCA	13/01/71	PA		48	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTMRA81L70G; CASTRONOVO	MARIA	30/07/81	PA		22	B3	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTRSL73S63G; COSTA	ROSALIA	23/11/73	PA		29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CSTSN083T68G; CASTROGIOVANNI	SONIA	28/12/83	PA		33	B3	SIC0000020	SICILIA AMBITO 0020	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CTLDNL65E70G; CATALDO	DANIELA	30/05/65	PA		12	B3	SIC0000021	SICILIA AMBITO 0021	AN	COMUNE
icilia	Palermo	CTLMRA73L31D4 CATALANO	MARIO	31/07/73	TP		29	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE
icilia	Palermo	DBNFNC80557G; DI BENEDETTO	FRANCESCA	17/11/80	PA		25	B3	SIC0000019	SICILIA AMBITO 0019	AN	COMUNE

Non è in alcuno modo giustificabile che docenti con punteggio INFERIORE e partecipanti a una FASE SUCCESSIVA a quella della odierna ricorrente hanno ottenuto una sede richiesta da chi ne aveva maggior diritto.

A conferma della rimanenza di posti vacanti e disponibili, nell'Ambito Sicilia 0021 (richiesto alla preferenza n. 1), a seguito dell'ultimazione delle operazioni di mobilità, si produce un prospetto, elaborato dalla FLC CGIL, sulla base dei dati ministeriali, nel quale a fronte di 65 posti disponibili per le operazioni di mobilità, risultano assegnati, nel corso delle operazioni di che trattasi, a detto ambito solo 62 docenti, con un residuo, dunque, di 3 posti non assegnati (all. 10).

L'agire dell'Amministrazione ha comportato una chiara violazione al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità, che deve sorreggere l'operato della p.a. (art. 97 Cost.), come anche ritenuto dal Tribunale di Trani e dal Tribunale di Taranto (ordinanze, rispettivamente, n. cronol. 28744/2016 del 16.9.2016 e pronunciata nel giudizio RG n. 8749/2016; si veda anche Trib. Brindisi, ordinanza del 10.11.2016 e Trib. Napoli, ordinanza del 31.10.2016) che, sulla scorta violazioni di natura simili a quelle per cui è causa, hanno accolto i ricorsi presentati da docenti vistisi illegittimamente superare in graduatoria da docenti in posizione deteriore rispetto alla propria.

In particolare, il Tribunale di Trani così ha motivato l'accoglimento del ricorso:

“Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108 L. 107/2015



(assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.) dell'art. 6 CCNI mobilità scuola e dell'ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, DPR 487/1994”.

Su casi identici a quello sottoposto alla disamina di codesto On.le Tribunale si è pronunciato il Tribunale di Catania (**all. 11**) che con motivazione giuridicamente irrefutabile e immune da vizi logici ha affermato che: *«la scelta della sede deve soggiacere al prevalente **criterio meritocratico del punteggio** e nella specie sulla base della documentazione in atti deve ritenersi provato che l'ambito territoriale 0017, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza, è stato assegnato, in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015), ad altri docenti che, seppure **partecipanti a fasi successive alla fase “B1” della mobilità** e senza godere di precedenza, avevano un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente. In proposito richiamandosi l'orientamento più volte espresso dalla sezione (cfr. ordinanza resa in sede di reclamo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 8281/2016 r.g., nonché l'ordinanza cautelare resa nel procedimento iscritto al n. 4037/2017 r.g.)- il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella concernente la mobilità ed è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale, seppure con riferimento a fattispecie antecedente rispetto al piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, il “**criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente**” (cfr. C. Cost. n. 41/2011).*

Ha evidenziato la ricorrente come l'assegnazione all'ambito dalla stessa indicato per primo nell'ordine delle preferenze a docenti con punteggio inferiore, partecipanti a fasi successive (segnatamente alla fase B3), sia stato il risultato della ingiustificata preferenza accordata dal CCNI 2016/2017 ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.

Rileva il Tribunale, come già ritenuto in diversi precedenti sezionali, che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in sede di procedure per l'assunzione in ruolo agli idonei al concorso del 2012 (art. 96 della legge), al pari della scelta di far cessare l'efficacia delle graduatorie di concorso antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione di quale graduatoria concorsuale scorrere.

Né si tratta di scelta priva di ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo



attraverso pregressi incarichi a tempo determinato (ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: cfr. [comma] 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo scorrimento di una graduatoria concorsuale già recente rispetto a quelle assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi.

Detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva.

In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nella GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria).

*La suddetta riserva non trova nessun appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti [il comma] 108 dell' [art. 1 dell']a legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. a) della medesima legge» (cfr. Tribunale di Catania, Dott.ssa P. Mirenda, ord. 15481/2018 **all. 11 cit.**). Aderendo a siffatto percorso ermeneutico consegue l'illegittimità del denegato trasferimento all'odierna parte ricorrente.*

A soluzioni simili sono pervenuti peraltro: il Tribunale di Modena, dott. V. Conte, sent. n. 167/2018 (**all. 14**), il Tribunale di Cosenza, sent. 776/2017 (**all. 15**), il Tribunale di Pordenone (**all. 16**).

Peraltro, per quanto attiene ai posti assegnati in fase C a docenti in fase di conciliazione, altrettanto perentorio si è mostrato il **Tribunale di Bergamo** ⁽¹⁾ che ha affermato «il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è **condizionata al preventivo completamento delle**

¹ Cfr. Tribunale di Bergamo, sent. n. 723/2017 del 5.10.2017; id., sent. 943/2017 del 21.12.2017



operazioni di mobilità della fase precedente con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili) né l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 c.c.)» (all. 12).

In altri termini, se vi era un ordine di fasi, per quale motivo si è deciso di conciliare soltanto la fase C, così escludendo i docenti con maggiore punteggio e collocati in fasi precedenti (come la ricorrente).

Parimenti anche la **Corte di Appello di Milano** (ordinanza del 4.12.2017), su un caso analogo a quello in disamina, ha confermato l'erroneità della procedura che ha visto scavalcare docenti di fase B1 da docenti di fasi successive (B3, C) anche se in sede di conciliazione atteso che è «*onere della parte resistente allegare i motivi per i quali i posti risultati disponibili all'esito della fase B1 non potevano essere assegnati*» (all. 13).

Infine, il percorso logico seguito dai Tribunali territoriali è stato recepito dalla **Corte di appello di Bologna** (all. 17). Si trattava in quel caso di uno scavalco subito da una docente di fase C (la ricorrente appellante) e la insegnante Baglieri Chiara citata.

I molteplici profili di illegittimità evidenziati comportano che il mancato trasferimento della ricorrente vada dichiarato illegittimo e le Amministrazioni convenute vadano condannate a disporre il trasferimento della sig.ra LA ROSA presso uno degli Ambiti Territoriali indicati nella domanda di mobilità con l'ordine di preferenza da 1 a 5 o in una delle scuole indicate con le preferenze da 1 a 27.

2. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108, DELLA LEGGE 107/15, E DEGLI ARTT. 6, 13 E ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ. ILLEGITTIMITÀ DEL CANALE PREFERENZIALE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEI DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE DI MERITO (NON VINCITORI) DEL CONCORSO DEL 2012, IN DANNO DEGLI ASSUNTI NELL'A.S. 2014-2015. ILLEGITTIMITÀ E MANIFESTA CONTRARIETÀ DEL DENEGATO TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHÉ AL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE.

Il C.C.N.I sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017, seppur stipulato al fine di dare piena



attuazione, in chiave migliorativa, alla legge n. 107/15, (legge c.d. “buona scuola”), sub art. 1 commi 73 e 108, ha – paradossalmente - introdotto una macroscopica disparità di trattamento creando un canale preferenziale per docenti (assunti nell’a.s. 2015/16) provenienti dalle c.d. Graduatorie degli idonei non vincitori del concorso 2012.

Nel dettaglio, il comma 108 della L. 107/2015 (c.d. “buona scuola”) ha previsto: «per l’anno scolastico 2016/2017 [...] un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale».

In palese difformità al disposto legislativo, l’Ordinanza Ministeriale n. 241 dell’8.4.2016, nel dare attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un’illegittima disparità di trattamento tra i docenti di fase B1 (cui appartiene l’odierna ricorrente) e quelli di fase B3 (idonei non vincitori del concorso 2012).

L’art. 6 del CCNI, rubricato “Fasi dei trasferimenti e passaggi”, prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l’anno scolastico 2016/2017, Quattro fasi (e relative sotto-fasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D che valgono a differenziare le posizioni tra:

Per quanto attiene alla FASE B (rilevante ai fini del presente ricorso), essa riguardava:

FASE B1: i trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 [come l’odierna ricorrente];

FASE B3: l’assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C.

Infatti, nell’art. 6 del CCNI del 2016, è previsto che:



«1. Gli assunti entro il 14/15 [come la odierna ricorrente, n.d.r.] potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzione 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità su scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto; Quanto sopra in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia»;

mentre al punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B3 della mobilità, si legge che *«Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».*

Da qui, l'allegato 1 sub effettuazione della fase B ha previsto in difformità al dato legislativo che *«Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina».*

In sintesi: seppur nel dato legislativo non vi sia traccia di alcun accantonamento dei posti all'interno della provincia di nomina in favore dei docenti idonei “non vincitori” al concorso 2012, (cfr. art. 1 comma 73 della l. 107/15 che ha previsto che «il personale docente assunto ai sensi del comma 98 lettere b) [gli idonei non vincitori del concorso 2012, n.d.r.] e c) è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/17. Il personale in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali», tali insegnanti hanno ottenuto tale canale preferenziale con la diretta conseguenza di aver scavalcato colleghi con punteggi nettamente superiori. Il paradosso verificatosi ha visto l'odierna ricorrente – partecipante alla FASE B1 perché assunta anteriormente all'anno scolastico 2014/15 - essere scavalcata da docenti di fase successiva FASE B3, assunti nell'a.s. 2015/16 e con PUNTEGGIO NETTAMENTE INFERIORE.

Il tutto in marcato contrasto con il principio del merito (la sede più vantaggiosa andrebbe a chi ha più punteggio) e del suo diretto corollario della “competenza professionale”, atteso che il punteggio ai fini della mobilità è calcolato sulla base del servizio pregresso prestato: **(15 anni, QUINDICI ANNI)** per la odierna ricorrente, nella migliore delle ipotesi: tre anni per tutti gli idonei 2012.



In breve: la legge n. 107/2015 aveva previsto un canale preferenziale per gli assunti nell'a.s. 2014/2015, mentre dalla contrattazione collettiva e dalla successiva O.M. n. 241 del 2016 si è verificato l'esatto opposto.

A essere tutelati sono risultati docenti non solo assunti successivamente (a.s. 2015/16) ma con punteggio inferiore.

L'allegato 1 sub effettuazione della fase B ha difatti previsto in difformità al dato legislativo che *«Dopo le operazioni sui posti accantonati sono effettuati i trasferimenti a domanda del personale assunto nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 all'interno della provincia di nomina»*. Il comma 73 della L. 107/2015 non aveva in alcun modo previsto che la mobilità in favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/16 dovesse intendersi sui posti all'interno della provincia di nomina.

Ciò ha determinato un'illegittima e inefficace "accantonamento" di posti nella provincia di nomina consentendo a questi docenti di rimanere in Sicilia seppur con un punteggio inferiore.

Si tratta dunque (art. 6 comma 2 CCNI) di disposizioni contrastanti con il dato legislativo da ritenersi inefficaci ai sensi del comma 196 dell'art. 1 della L. 107 sulla scorta del quale ove le norme e le procedure nei contratti collettivi, contrastino con quanto previsto dalla legge, esse vanno dichiarate non efficaci.

* * * * *

Ritenuto quanto sopra.

Ritenuto quant'altro nasce dal fatto e dalla legge, si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

1) Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato trasferimento della ricorrente in uno degli ambiti territoriali siciliani richiesti nella domanda;

- conseguentemente condannare le amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel bollettino Trasferimenti dell'Ambito territoriale di Palermo (AMBITO SICILIA 0021), indicato in domanda con l'ordine di preferenza n. 1;

- conseguentemente disporre il trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale indicato con la preferenza n. 1 (AMBITO SICILIA 0021) e assegnato a docenti partecipanti a fasi successive o in subordine negli altri richiesti.

In subordine:



2) Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato trasferimento, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, del relativo CCNI da ritenersi inefficace ai sensi del comma 198 L. 107/15 per evidente disparità di trattamento e violazione di legge tra i docenti di fase B1 assunti nell'a.s. 2014-15 e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore a 69+6;
- conseguentemente condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Palermo - Sicilia Ambito 0021 indicato nella domanda con la preferenza n. 1, con il punteggio ottenuto di 69+6 punti, o in subordine, con il punteggio di 69, in altro ambito siciliano secondo l'ordine di preferenza espresso dai nn. 2 a 5 della domanda o nelle scuole indicate con le preferenze da 1 a 27.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE

Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella vicenda processuale de quo, le posizioni di altri docenti collocati nella graduatoria di mobilità, tali da legittimare il loro ingresso in giudizio.

Gli altri docenti posti in graduatoria e ottenenti il trasferimento, infatti, non assumono rilievo, in quanto il rimedio invocato, assegnazione di una qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Sicilia sopra indicati, non determina la perdita della sede da parte dei docenti di che trattasi.

Al riguardo, si osserva che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza formatasi *in subiecta materia*: «il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la



particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti, appunto, litisconsorzi necessari), ma nella fattispecie il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto che fa esclusivamente parte della sua sfera giuridica, sicché la tutela richiesta può essere data senza la necessaria presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che potrebbe, beninteso, intervenire volontariamente ex art. 150 cpc)» (Trib. Arezzo, sentenza n. 275/2013).

Ove si ritenga, però, che il ricorso vada notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso, ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei trasferimenti.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltreché onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la giurisprudenza sia amministrativa sia ordinaria hanno soventemente disposto, ai sensi dell’art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell’art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale



VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO

WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (FASI B, C e D e di cui all'art. 6 del CCNI) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

Allegati:

all. 1 Contratto di lavoro a tempo indeterminato;

all. 2 CCNI 2016/17

all. 3 Domanda di mobilità interprovinciale scuola primaria 2016/2017;

all. 4 Lettera di notifica del trasferimento con punteggio 2016/2017;

all. 5 Mail diniego trasferimento

all. 6 Bollettino movimenti primaria Palermo e decreto di pubblicazione

all. 7 Convocazione conciliazione insegnante ARCARA

all. 8 Graduatorio assegnazioni provinciali primaria Palermo

all. 9 Composizione ambito SICILIA 0021



all. 10 Elaborazione FLC CGIL su posti residui disponibili dopo mobilità 2016

all. 11 Ordinanza del Tribunale di Catania del 28.4.2018

all. 12 Sentenza del Tribunale di Bergamo n. 723/2017

all. 13 Ordinanza Corte di appello di Milano del 4.12.2017

all. 14 sentenza del Tribunale di Modena n. 167/2018

all. 15 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 776/2017

all. 16 Sentenza del Tribunale di Pordenone n. 126/2017

all. 17 Sentenza Corte di Appello di Bologna

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ma che è stato versato un contributo unificato pari a euro 259,00
Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

